



REGIONE DEL VENETO



**Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione**

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2022/2022

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale

DIRETTIVA

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI
DI PRIMO, DI SECONDO E DI TERZO ANNO
NEGLI EX CFP DELLA PROVINCIA DI TREVISO
E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE
E AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE



20F3c0c4



Indice:

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	4
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	4
2. OBIETTIVI GENERALI.....	7
3. TIPOLOGIE PROGETTUALI.....	9
3.a. Caratteristiche degli interventi.....	12
4. REQUISITI DEI DOCENTI E INCOMPATIBILITÀ CON LA FUNZIONE DI TUTOR D'AULA; APPLICAZIONE D.LGS. N. 39/2014.....	13
5. REQUISITI DELLE SEDI	14
6. DESTINATARI.....	15
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	16
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno	17
6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno.....	17
6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno	18
6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno	18
7. DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI	18
8. AZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ.....	20
8.a. Deroghe per sottonumero.....	20
9. METODOLOGIA.....	20
9.a. Azienda formativa.....	21
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RELATIVO PROGETTO... 22	
10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	23
11. FORME DI PARTENARIATO	24
12. DELEGA.....	25
13. RISORSE NECESSARIE E VINCOLI FINANZIARI.....	25
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi.....	28
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	28
14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	28
15. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	30
15.a. Criteri di ammissibilità	31
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	31
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi.....	31
16. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE	31
17. COMUNICAZIONI.....	32
18. TERMINI PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI.....	32
19. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE	32



20. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.....	32
21. TUTELA DELLA PRIVACY.....	32
22. OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	32
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	34
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative.....	34
2. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ANAGRAFE REGIONALE DEGLI STUDENTI.....	35
3. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI SELEZIONE.....	35
4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	36
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: INSERIMENTO DEI PARTECIPANTI DOPO L'AVVIO DEL PROGETTO/INTERVENTO.....	36
6. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	36
7. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VISITE DI STUDIO/AZIENDALI/DIDATTICHE.....	37
8. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DIDATTICA RESIDENZIALE FUORI SEDE.....	38
9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ESERCITAZIONI PRATICHE.....	38
10. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) / E-LEARNING.....	39
11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: SICUREZZA.....	39
12. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VARIAZIONI.....	39
13. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VARIAZIONE SEDE DELL'INTERVENTO.....	39
14. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: MONITORAGGIO.....	40
15. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ADEMPIMENTI CONCLUSIVI.....	40
16. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: CHIUSURA DELLE OPERAZIONI	41
17. ASPETTI FINANZIARI: PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	41
18. PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ (RENDICONTO FINALE)...	42
APPENDICE 1 - Interventi di primo, secondo anno e terzo anno: articolazione didattica	44
APPENDICE 2 - PROFILI REGIONALI	48



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

IeFP

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'allegato A) dell'Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;



- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- Decreto Direttoriale del MLPS 23/04/2021, n. 3;
- Decreto Direttoriale del MLPS 14/04/2022, n. 16;
- D.G.R. n. 2646 del 18 dicembre 2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- D.G.R. n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento;
- D.G.R. n. 960 del 13 luglio 2021 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2022-2023. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- D.G.R. n. 1685 del 27 novembre 2021 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2022-2023. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020;
- D.G.R. n. 822 dell'8 giugno 2018 "Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale";
- il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018 "Piano annuale di formazione iniziale 2018/19. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale. DGR 822 dell'8/06/2018. Approvazione degli esiti



dell'istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale”;

- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 724 del 6 giugno 2022 “Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226)”;

FINANZIARIA

- L.R. n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, sostenendo, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l’adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l’Allegato II recante il modello per la redazione dell’Accordo di partenariato;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- DGR n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella nella versione approvata con DDR 2 del 28/07/2021 e s.m.i.;
- DGR n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020 e s.m.i.;
- DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard” e s.m.i..

ALTRO

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione” e s.m.i.;



- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 limitatamente all'art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.

Per la sola sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

2. OBIETTIVI GENERALI

La L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha previsto che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 8, della L. n. 56 del 7/04/2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione del Veneto con il personale provinciale addetto alle stesse, e che la Regione stessa garantisca il finanziamento dei costi di tale personale, inquadrato nei ruoli regionali, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla stessa L.R. 19/2015.

La L.R. n. 30 del 30/12/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale" all'art. 1, comma 2, ha confermato alle Province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della stessa, con l'esclusione di alcune funzioni individuate nell'Allegato A di tale legge regionale, tra cui non risulta indicata la formazione professionale; le disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali comportano che la funzione di formazione professionale, già svolta dai Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2015, debba continuare ad essere svolta con il personale ex provinciale ora inquadrato nel ruolo regionale e assegnato a tale funzione, e che la Regione del Veneto non possa aumentare tale personale se non modificando preventivamente la L.R. n. 19/2015 e ss.mm.ii., che stabilisce il vincolo sulla dotazione finanziaria. Tra le attività precedentemente gestite dai CFP provinciali erano presenti anche percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzati ai sensi della L. n. 53 del 28/03/2003, del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e dell'art. 1, cc. 622-624, della L. n. 296 del 27/12/2006, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e destinati a studenti minorenni dopo la licenza media.

Tuttavia già per la realizzazione dell'Anno Formativo 2016/2017 la Regione ha rilevato che il personale docente in servizio presso i CFP provinciali era fortemente insufficiente a coprire tutte le aree di insegnamento richieste al fine di soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a livello nazionale per i percorsi di IeFP dal D. Lgs. n. 226/2005; avendo preso atto dell'impossibilità di garantire il servizio da parte degli enti provinciali citati, al fine di salvaguardare la continuità didattica e il diritto allo studio delle centinaia di minori che frequentano i percorsi triennali IeFP programmati presso i CFP provinciali, e la cui programmazione ricade tra le competenze istituzionali della Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è risultato dall'AF 2016/17 necessario individuare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica Organismi di Formazione (OdF) accreditati idonei a gestire i medesimi percorsi nelle ex sedi formative della Provincia di Treviso (Villorba) e della Città metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà).

La D.G.R. n. 822 dell'8 giugno 2018 ad oggetto "Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale" ha previsto che, al fine di garantire continuità del servizio nelle citate sedi ex provinciali di Venezia e Treviso, superare la fase della sperimentazione, individuando, tramite avviso, Organismi di Formazione in grado di erogare attività formative di IeFP per un quinquennio nelle sedi di Chioggia, Marghera, San Donà e Villorba a partire dall'AF 2018-2019; per le annualità formative successiva il provvedimento prevede una specifica istanza, da parte di ciascuna sede, oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

La citata D.G.R. n. 822/2018 si preme di precisare che l'impegno di spesa previsto fa riferimento "esclusivamente all'AF 2018/19; negli anni successivi tuttavia l'impegno di spesa massimo potrà essere riferito,



ove ne sussistano le condizioni per l'attivazione (numero allievi, sedi disponibili, etc.) a 12 percorsi formativi di durata triennale (pari ad un numero massimo di 36 interventi annuali)".

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018 che ha approvato gli esiti dell'istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all'avviso della D.G.R. n. 822/2018, nell'individuare i progetti ammessi e finanziabili e i relativi soggetti attuatori idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale, ha anche riconosciuto nel caso delle attività ex CFP di Marghera o ex CFP di San Donà di Piave sedi di erogazione diverse dalla sede originaria provinciale, come richiesto e per le motivazioni previste nella citata D.G.R. 822/2018 e così riassumibili:

Organismo di formazione	Sede ex provinciale	Sede formativa proposta
ENAIIP VENETO IMPRESA SOCIALE	Formazione iniziale nel CFP di Chioggia	SEDE CFP EX CITTA' METROPOLITANA
ENGIM VENETO	Formazione iniziale nel CFP di Marghera	CFP DON COSTANTINO SITO IN VIA DEL MURIALDO, 1 IN MIRANO
ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	Formazione iniziale nel CFP di San Donà di Piave	CFP CNOS - FAP DON BOSCO SITO IN VIA XII MARTIRI n.c. 86 IN SAN DONA' DI PIAVE
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	Formazione iniziale nel CFP di Lancenigo di Villorba (Provincia di Treviso)	SEDE CFP EX PROVINCIA DI TREVISO

Anche per l'Anno Formativo 2022/2023 è pertanto necessario confermare e consentire la realizzabilità dell'offerta formativa in capo agli enti attuatori di cui sopra nelle 4 sedi ex provinciali sopra individuate e confermate.

Occorre evidenziare che:

- in data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori -di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011, senza indirizzo, alle 29 con 21 indirizzi, per un totale di 54 indirizzi;
- in data 18 dicembre 2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP (Accordo n. 19/210/CR10/C9). Tale Accordo nello specifico assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;
- la Regione del Veneto ha recepito i 2 accordi sopra citati con la DGR n. 914 del 9/7/2020: "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n.19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati";



- la Regione del Veneto ha dato avvio nell'Anno Formativo 2020/2021 alla realizzazione di percorsi triennali finalizzati al conseguimento di qualifiche previste dal nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019.

Ciò comporta che gli interventi di primo, secondo e terzo anno della presente iniziativa che risulteranno finanziabili devono oramai tutti riferirsi alle figure del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

La presente Direttiva pertanto dà disposizioni per la presentazione, la gestione e il monitoraggio nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale delle domande e dei progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per l'Anno Formativo 2022/2023 nei CFP ex provinciali di Lancenigo di Villorba (Provincia di Treviso), e Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di cui alla DGR n. 822/2018.

In adesione alle previsioni della DGR n. 822/2018, per ciascun progetto formativo presentato relativamente all'AF 2022/2023 è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte degli Organismi di Formazione assegnatari delle attività di ciascuna sede; essa sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale con un giudizio di ammissibilità senza l'attribuzione di un punteggio.

3. TIPOLOGIE PROGETTUALI

L'iniziativa è riferita alla realizzazione e finanziabilità dei progetti quadro di seguito descritti.

PROVINCIA DI TREVISO: CFP Lancenigo di Villorba

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di Lancenigo di Villorba", comprendente 7 primi anni di nuova attivazione, 7 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2021/2022 e 7 terzi anni a completamento dei trienni attivati nel 2020/2021.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore del legno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore del legno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore del legno	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
4	Operatore del benessere:Erogazione dei servizi di trattamento estetico	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
5	Operatore del benessere: Erogazione dei servizi di trattamento estetico	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
6	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
7	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione



N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
8	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
9	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
10	Operatore grafico: Impostazione e realizzazione della stampa	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
11	Operatore grafico: Impostazione e realizzazione della stampa	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
12	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
13	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
14	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
15	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
16	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
17	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
18	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
19	operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q1TH – percorso di primo anno di nuova attivazione ex art. 17 L. 104/1992,
20	operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q2TH, prosecuzione di percorso di primo anno ex art. 17 L. 104/1992
21	operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q3TH, prosecuzione di percorso di secondo anno ex art. 17 L. 104/1992

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP Lancenigo in Provincia di Treviso:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Via Franchini 3, Lancenigo di Villorba (TV)

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Chioggia

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di Chioggia”, comprendente 3 primi anni di nuova attivazione, 2 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2021/2022 e 2 terzi anni a completamento dei trienni attivati nel 2020/2021.



N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
3	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
4	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
5	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
6	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno
7	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP di Chioggia:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Isola dell'Unione, 30015 – Chioggia.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Marghera

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di Marghera”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2021/2022 e 1 terzo anno a completamento del triennio attivato nel 2020/2021.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP Don Costantino

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Via Del Murialdo - Mirano



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di San Donà di Piave

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di San Donà di Piave”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2021/2022 ed 1 terzo anno a completamento del triennio attivato nel 2020/2021.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; Riparazione e sostituzione di pneumatici / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; Riparazione e sostituzione di pneumatici / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

CFP di San Donà di Piave:

- indirizzo sede di realizzazione dell’attività: sede di prossimità al CFP di Via Pralungo 10 a San Donà di Piave.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l’impianto riportato nell’Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento delle qualifiche richieste dal progetto (di terzo livello EQF in una delle figure previste dal Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP 2019) e finalizzati al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per ciascuna figura dal Repertorio Nazionale e richiamati al successivo punto 7;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l’acquisizione, per le finalità individuate dall’articolo 1, comma 5 D.Lgs n. 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l’insegnamento della religione cattolica, come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l’adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;



- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.

Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore.

La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata.

Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. Oltre al tutor aziendale deve essere previsto il tutor formativo che collaborerà alla buona riuscita dello stage anche con incontri e visite in loco.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica;
- b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
- c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi-progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. n. 104/92 e L. n. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.

Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove presente - e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D.Lgs. n. 226/2005 e regolate dall'art.14 della L.R. n. 8/2017 e dalle disposizioni regionali vigenti (nonché dai decreti dirigenziali di attuazione con cui sono definiti modulistica e vademecum).

4. REQUISITI DEI DOCENTI E INCOMPATIBILITÀ CON LA FUNZIONE DI TUTOR D'AULA; APPLICAZIONE D.LGS. N. 39/2014

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.



La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. REQUISITI DELLE SEDI

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018 ha approvato gli esiti dell'istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all'Avviso pubblico di cui alla DGR n. 822/2018 e, nell'individuare i progetti ammessi e finanziabili e i relativi soggetti attuatori idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale, ha anche riconosciuto le sedi di erogazione che, nel caso delle attività ex CFP di Marghera o ex CFP di San Donà di Piave, sono realizzate presso sedi diverse dalla sede originaria provinciale - e come già evidenziate nella tabella di cui al precedente punto 2 - come richiesto e per le motivazioni previste nella citata DGR n. 822/2018.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione possono essere realizzati nelle sedi sopra citate purché locali, sedi o spazi risultino rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

Le domande ed i relativi progetti quadro presentati in adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva dovranno pertanto confermare la sede individuata con il DD 812/2018 e la piena disponibilità degli spazi didattici di cui sopra in cui l'OdF proponente intende realizzare le attività formative, con l'indicazione del titolo di disponibilità giuridica degli stessi.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2020/2021 fatto salvo l'obbligo di mantenimento per tutta la durata della gestione pluriennale.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accREDITamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:



- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Viste le finalità della DGR n. 822/2018, in caso di richiesta di cambio di sede, l'Amministrazione regionale si riserva di non autorizzare la variazione e di non confermare il mantenimento delle attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva in capo all'ente assegnatario.

6. DESTINATARI

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nella precedente annualità sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel biennio precedente sono rivolti a giovani:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione.



Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo nei termini indicati dalle tabelle sotto esposte:

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	20	15
1. comparti vari - lavorazioni del legno	15	10
2. servizi del benessere	20	15

Tenuto conto che gli interventi sono in prosecuzione degli interventi di primo anno dell'AF 2021/2022 per i quali il Decreto n. 757 del 13/07/2021 "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Anno formativo 2021-2022

Ridefinizione numero minimo allievi all'avvio e numero minimo allievi formati" consentiva "per il solo anno formativo 2021-2022- in deroga alle previsioni della Direttiva di riferimento e fatte salve le ulteriori disposizioni in essa contenute - l'avvio dei percorsi di primo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, fino ad un minimo di 18 studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni specifiche per la disabilità" gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 18 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 6 allievi formati.



SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	18	6
1. comparti vari - lavorazioni del legno	12	6
2. servizi del benessere	18	6

In considerazione del citato Decreto n. 757 del 13/07/2021 e dei numeri all'avvio concessi ai corsi di secondo anno nell'AF 2021/22, il numero minimo di allievi di terzo anno all'avvio per l'AF 2022/2023 viene definito nei termini di cui sotto; contestualmente viene meno l'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento.

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	10	6
1. comparti vari - lavorazioni del legno	10	6
2. servizi del benessere	10	6

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di terzo anno potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.



6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1° agosto 2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 155/2019 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7/7/2020.

Inoltre l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019 oltre alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali ha anche approvato l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) e specificate nell'Allegato 2), quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Occorre tuttavia precisare che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, ferma restando la possibilità per la Regione di definire forme di loro messa in trasparenza.

Più in dettaglio, le figure devono essere riferite alle figure di riferimento relative alle qualifiche professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 2 del citato Accordo CSR 155/2019, mentre la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all' Accordo del 1° agosto 2019.

Occorre rilevare che:



- tra le novità più rilevanti dall'integrazione e modifica del Repertorio vi è l'introduzione di indirizzi anche per figure di operatore che ne erano prive nel precedente Repertorio;
- per alcune figure, ed in particolare per le figure di:
 - Operatore edile,
 - Operatore elettrico,
 - Operatore meccanico

occorre tuttora lasciare la possibilità che il piano dell'offerta formativa possa essere basato sulla figura nazionale, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili nel secondo o terzo anno;

- **l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo, ove previsto**, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso – ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di operatore agricolo -dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti) o definiti dalla Regione Veneto con proprio provvedimento in qualità di profili regionali;
- non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già previsti nelle approvazioni dei corsi AF 2020/2021 già intervenute o già inseriti nell'elenco allegato alla presente direttiva Appendice 2 e Appendice 3; il DD regionale n. 724 del 6 giugno 2022 “Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226), “ha ora infatti definito nuove figure regionali in considerazione delle specificità richieste in tema formativo e in tema di richiesta del mondo produttivo; l' allegato Appendice 3 provvede quindi ad integrare con le figure regionali l'elenco delle qualifiche conseguibili in esito al percorso , applicabili anche ai percorsi già avviati come annualità ma non ancora conclusi come percorsi triennali.

Pertanto risulta possibile proporre all'interno dello stesso intervento più figure o indirizzi (o profili regionali), ribadendo, come sopra precisato, che l'allievo conseguirà al termine **una qualifica con un solo indirizzo, ove previsto**, o fatti salvi i casi espressamente indicati in Appendice 2.

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato “alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede”.

Nella Sezione benessere i contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. per la qualifica di “Operatore del benessere: indirizzo estetica” (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. n. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel “Programma didattico di qualifica professionale estetista” riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010.
La qualifica “Operatore del benessere: indirizzo estetica” conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
 - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di “estetista”;
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.
- b. per la qualifica di “Operatore del benessere: indirizzo acconciatura” (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR n. 1355/2012.
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
 - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di “acconciatore”;
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.



Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del benessere: indirizzo estetica”.

8. AZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

I progetti di formazione iniziale possono prevedere azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in azioni di tipo A, ovvero interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

Il progetto per i percorsi di istruzione e formazione professionale programmati presso il CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso include anche azioni di tipo B, consistenti in interventi specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 10 allievi nel primo anno o 8 allievi nel secondo o terzo anno e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l’allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell’intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.

Sono autorizzati comunque all’ avvio corsi di primo anno con numero allievi inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13 b.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati e quindi pari ad euro 858,00 per allievo.

8.a. Deroche per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi di secondo e terzo anno in deroga al numero minimo di allievi.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. METODOLOGIA

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.



La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea¹.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'“Attestato di competenze”, così come rivisto dall'Accordo del 1° agosto 2019.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo e di terzo anno nella sezione “comparti vari” di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte “in assetto lavorativo” ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

Per l'attività “in assetto lavorativo” è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso “in assetto lavorativo”, è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

¹ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso “in assetto lavorativo” venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell’attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall’attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell’attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell’attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell’attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell’attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell’Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l’erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall’attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall’attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell’ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l’OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla D.G.R. n. 1434 del 6/8/2013:

- presentando prima dell’avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- presentando in fase di rendicontazione l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i.

Successivamente all’approvazione del progetto, purché prima dell’avvio dell’attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell’azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DEL RELATIVO PROGETTO

Possono presentare la domanda e il relativo progetto gli Organismi di formazione individuati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018 che ha approvato gli esiti dell’istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all’avviso della DGR n. 822/2018, autorizzando i progetti ammessi e finanziabili e i relativi soggetti attuatori, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale.

La DGR n. 822/2018 ad oggetto “Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell’obbligo formativo



idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale” ha infatti previsto che, al fine di garantire continuità del servizio nelle citate sedi ex provinciali di Venezia e Treviso e superare la fase della sperimentazione, gli Organismi di Formazione individuati in base all’Avviso e ritenuti in grado, possono erogare attività formative di IeFP per un quinquennio nelle sedi di Chioggia, Marghera, San Donà e Villorba a partire dall’AF 2018-2019; per le annualità formative successive il provvedimento prevede la presentazione di una specifica domanda, da parte degli Organismi di Formazione per ciascuna sede, che sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

Pertanto solo i soggetti di cui sopra possono presentare domanda per l’erogazione delle attività 2022/2023:

- nei termini di cui risultano assegnatari di percorsi ai sensi del succitato DDR n. 812 del 14/08/2018 che ha approvato gli esiti dell’istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 822/2018;
- purché iscritti nell’elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”) per l’ambito dell’obbligo formativo.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell’atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell’obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell’organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all’articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all’articolo 1 del predetto D.I.;
- d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

I soggetti che realizzano i progetti autorizzati ai sensi della presente Direttiva maturano esperienza ai fini dell’accreditamento nell’ambito della formazione per l’obbligo formativo.

10.a. Conseguenze della sospensione dell’accreditamento

In caso di sospensione dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria.

La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell’aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l’accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.



Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori.

11. FORME DI PARTENARIATO

Si intendono confermati i partenariati già presentati nei singoli progetti approvati DDR n. 812/2018; in particolare i partenariati con la Provincia o la Città metropolitana sono confermati nei termini temporali ivi previsti.

Ogni istanza e relativo progetto presentata ai sensi dell'avviso collegato alla presente direttiva deve tuttavia **presentare o ripresentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, sia in formato PDF allegato alla istanza che nell'anagrafica del SIU; **inoltre deve essere riallegato e inserito nell'anagrafica del SIU il partenariato con la Provincia o la Città metropolitana nei termini già approvati se temporalmente vigente, ricordando che tali partenariati potevano avere una durata pluriennale, che ha dato luogo ad una premialità direttamente proporzionale alla durata stessa.**

I progetti che intendano richiedere l'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono **presentare o ripresentare obbligatoriamente almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio.** La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete²) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
 - nella fase di progettazione del percorso formativo;
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza

² Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.



attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico dei Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento, se tale condizione non viene sanata entro i termini prescritti dalla Regione ove ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso; la presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti, fatta esclusione per i partner per l'azienda formativa e l'impresa civica.

I partner operativi ai fini dell'accreditamento maturano esperienza solo nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo.

12. DELEGA

Per le attività di cui alla presente iniziativa la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. RISORSE NECESSARIE E VINCOLI FINANZIARI

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e risorse regionali..

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare i primi anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione comparti vari e nella sezione benessere, vengono quantificate provvisoriamente in euro 25.608.870,00.

Il valore attuale delle unità di costo standard per attività di formazione iniziale è stato determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito UCS) approvate con DGR n. 671 del 28.4.2015 ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si ritiene opportuno provvedere all'adeguamento degli importi delle suddette UCS, utilizzando, in conformità alla metodologia prevista dalla citata DGR n. 671/2015, il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) per il periodo intercorrente fra la data di approvazione della DGR 671/2015, ossia il 28.4.2015, e il 31.12.2021.

Gli indici di rivalutazione per il periodo in esame, ricavabili dalle tabelle ISTAT*, indicano un coefficiente di rivalutazione pari a 1,062, ossia un incremento del 6,2%.

I nuovi importi individuati, applicando tale coefficiente di rivalutazione, sono i seguenti:



	UCS ORA FORMAZIONE			UCS ALLIEVO		
	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI
VALORE INIZIALE	72,00	77,50	85,00	812,00	462,00	403,50
IMPORTO RIVALUTATO SECONDO ISTAT (+6,2%)	76,46	82,31	90,27	862,34	490,64	428,52
ARROTONDAMENTI - VALORE FINALE	76,00	82,00	90,00	862,00	491,00	429,00

*per la rivalutazione è stato utilizzato lo specifico servizio disponibile all'indirizzo <https://rivaluta.istat.it/>

Si precisa che gli importi così calcolati sono da considerare comprensivi delle azioni di consulenza individuale attivate durante il percorso formativo (ex COI).

Pertanto, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard regionale, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a Euro 3.261.000,00 così ripartite:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD COMPARTI VARI APPLICATE AI PERCORSI
Euro 2.442.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS:</p> <p style="text-align: center;">contributo pubblico orario = 90,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 429,00* n. allievi (nel limite massimo di € 8.580,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)</p> <p>Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati ((nel limite massimo di € 8580,00 considerando 10 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione).</p>

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD SERVIZI DEL BENESSERE APPLICATE AI PERCORSI
Euro 819.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS:</p> <p style="text-align: center;">contributo pubblico orario = 82,00* monte ore corso + contributo pubblico allievo = 491* n. allievi (nel limite massimo di € 9.820,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere).</p>



L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo assegnato con la presente iniziativa. Analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP, anche se erogata sotto forma di trasferimento alle Province/Città metropolitana ai sensi della L.R. n. 19 del 29/10/2015 e s.m.i. e come tale sottratta al contributo assegnato.

Inoltre il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico.

L'impegno di spesa massimo previsto con la presente iniziativa è riferito esclusivamente all'AF 2022/2023; negli anni successivi tuttavia l'impegno di spesa massimo potrà riferirsi al numero massimo di 36 corsi purché sussistano le condizioni per l'attivazione (numero allievi, sedi disponibili, etc.), cioè all'intero percorso triennale per il conseguimento delle 12 qualifiche professionali nel rispetto della seguente tabella.

SEDE FORMATIVA	PROVINCI A	FIGURE
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica ora Operatore del benessere: Erogazione dei servizi di trattamento estetico
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura ora Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento ora Operatore grafico: Impostazione e realizzazione della stampa
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare ora Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche (riservato ad allievi ex L. 104/1992) ora operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore ora Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; Riparazione e sostituzione di pneumatici
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti ora Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti



CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar ora Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura ora Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione³, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere reso disponibile a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

Il numero massimo di allievi formati riconoscibili per progetto non può essere maggiore del numero ottenuto moltiplicando 20 studenti (pari al massimo finanziabile per intervento) per il numero di interventi. Da tale computo sono esclusi gli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

³ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".



Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁴)

● Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "DGR interventi formativi negli ex CFP provinciali".

● Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁵ e apporre nel file scaricato la firma digitale.

● Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

Presentazione della domanda e del progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, **a pena di inammissibilità**. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

⁴ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

⁵ in regola con la normativa sull'imposta di bollo



Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.: 041/279 5061 – 5090 – 5099 – 5153 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

E' inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario formazione-iniziale@regione.veneto.it. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via email dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it. Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

15. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'individuazione dei beneficiari attuatori della realizzazione degli interventi è già stato oggetto di valutazione di ammissibilità e di merito ai sensi della DGR n. 822/2018, nei termini precisati dal DDR n. 812 del 14/08/2018 che ha approvato gli esiti dell'istruttoria dei progetti pervenuti.

Infatti la DGR n. 822/2018 ha previsto che, al fine di garantire continuità del servizio nelle citate sedi ex provinciali di Venezia e Treviso e superare la fase della sperimentazione, i soggetti individuati potranno erogare attività formative di IeFP per un quinquennio nelle sedi di Chioggia, Marghera, San Donà e Villorba a partire dall'AF 2018-2019; per le annualità formative successiva il provvedimento prevede una specifica domanda, da parte degli Organismi di Formazione già assegnatari per ciascuna sede, oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, ma quindi non una ulteriore valutazione di merito.



15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nei progetti quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro e/o degli interventi.

L'inammissibilità dei progetti quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione; l'inammissibilità di un singolo intervento non comporta l'inammissibilità del progetto quadro.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento;
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi

1. Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'Avviso di riferimento alla presente Direttiva:
2. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
3. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
4. Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

Le istanze saranno approvate entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione progetti.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione delle istanze e i progetti allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'approvazione sarà comunicata in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

16. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Le istanze saranno approvate entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione progetti.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione delle istanze e i progetti allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'approvazione sarà comunicata in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del

⁶ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>, in corrispondenza del relativo avviso.



rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. COMUNICAZIONI

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente iniziativa saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. TERMINI PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2022 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti relativi agli interventi di primo anno si concludono il 31/08/2023.

Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30/06/2023.

19. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

22. OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 35 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece,

⁷ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>, in corrispondenza del relativo avviso.



l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28/4/2015 è stato approvato il documento recante “Testo Unico dei Beneficiari” che definisce le principali disposizioni in materia di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020, applicabili di fatto a tutte le attività sovvenzionate aventi caratteristiche analoghe.

Il T.U.B. è stato successivamente modificato con Decreto n. 38 del 18 settembre 2020 del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria. Nelle more dell’adozione del nuovo Testo Unico dei beneficiari, che sarà perfezionato per l’attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, le attuali disposizioni di cui al TUB, sopra richiamato, continuano a rappresentare la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la nuova regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nella presente direttiva.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione delle attività formative).

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”.

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all’intervento;
- il fatto che l’intervento è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell’istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- il fatto che il progetto è stato finanziato/cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l’attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l’iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell’anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all’approvazione dei progetti, l’attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l’attività dell’Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 febbraio 2014 ha approvato l’istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall’Organismo di Formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l’Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L’utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link:



<http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione>.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze” del Testo Unico per i Beneficiari”.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ANAGRAFE REGIONALE DEGLI STUDENTI

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DI SELEZIONE

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.

Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.

Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie le Scuole della Formazione professionale/CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente le Scuole della Formazione professionale/CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.



4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: INSERIMENTO DEI PARTECIPANTI DOPO L'AVVIO DEL PROGETTO/INTERVENTO

All' interno dei percorsi triennali, nel caso di richieste di inserimenti di allievi minorenni che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi o con le modalità semplificate previste per i passaggi tra IP e IeFP (e viceversa) o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di caricamento in "Materiali interni"; dovrà essere caricata solo nel caso di immissioni successive al raggiungimento del 25% del monte ore erogato del percorso.

6. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.



L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Ove per studenti di età maggiore di 15 anni siano autorizzati in via eccezionale percorsi personalizzati che prevedano stage orientativi, durante tale periodo deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l'obiettivo di verificare il progresso professionale dell'allievo nell'inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l'azienda consenta all'allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda.

7. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VISITE DI STUDIO/AZIENDALI/DIDATTICHE

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza;
- altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati. Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.



Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ATTIVITÀ DIDATTICA RESIDENZIALE FUORI SEDE

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ESERCITAZIONI PRATICHE

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici,
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
3. giornate di scuola aperta,
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche.
5. esercitazioni dimostrative,
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno.

Il numero di attività proponibili deve trovare giustificazione all'interno di un progetto formativo inteso a valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti degli studenti e delle loro famiglie.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata. Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.



10. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) / E-LEARNING

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità Fad/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: SICUREZZA

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

12. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VARIAZIONI.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

13. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: VARIAZIONE SEDE DELL'INTERVENTO

In base all'art. 21 del D.lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.



Trattandosi di attività precedentemente svolte presso sedi ex CFP provinciali, la Regione si riserva di valutare l'ammissibilità della variazione della sede con le finalità della D.G.R. 822/2018.

14. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: MONITORAGGIO

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare gli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Scuole della Formazione professionale/CFP accreditate.

15. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici; se ne raccomanda in ogni caso il rilascio in tutti quei casi in cui si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili ma l'allievo non risulta ammesso all'esame finale.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli esami.



Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

16. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: CHIUSURA DELLE OPERAZIONI

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

17. ASPETTI FINANZIARI: PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività, nonché un saldo finale.

L'erogazione del contributo è così articolata:

- un'anticipazione pari al 40% del contributo assegnato, previo avvio delle attività approvate, su presentazione della relativa istanza tramite l'applicativo SIU. La domanda dovrà essere corredata da una nota di richiesta di pagamento, in regime di esclusione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e s.m.i., completa di marca da bollo da Euro 2,00, da assolversi, preferibilmente, in forma virtuale. E' inoltre richiesta apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, redatta secondo il



modello regionale approvato con DDR n. 573 del 01/07/2009. L'anticipazione sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario;

- successivi pagamenti intermedi, pari al 30% del contributo assegnato, esigibili nel corso dell'esercizio 2023. Il pagamento potrà essere eseguito, al termine dell'istruttoria di validazione dell'attestazione intermedia, su presentazione della stessa documentazione prevista per gli anticipi, inclusa la necessaria copertura fideiussoria;
- erogazione del saldo dovuto, con esigibilità nel 2024, al termine del procedimento di verifica ed approvazione dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, da presentarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle attività.

In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere contestualmente allegati apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste. Non sono ammesse garanzie prestate da Compagnie assicurative che non abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Gli anticipi potranno essere richiesti successivamente all'avvio dei progetti finanziati, con esigibilità nell'esercizio 2022, mentre i rimborsi intermedi, previa validazione della richiesta di pagamento, avranno scadenza a partire dall'esercizio 2023.

Per tutte le attività, l'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività e/o delle spese sostenute, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2024.

Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da Euro 2,00. Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, Società di Assicurazione regolarmente autorizzate, o da Società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più percorsi finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay, collegandosi al link: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> e selezionando il beneficiario Regione del Veneto e la causale Restituzione contributi. Al fine di un veloce riscontro si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Le percentuali di anticipo, rimborso e saldo sono inizialmente determinate rispettivamente in 40%, 30%, 30%, ma potranno subire modifiche per effetto di successivi provvedimenti a firma del direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

18. PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ (RENDICONTO FINALE)

Per i progetti che attivano l'Azienda formativa, oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei Beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale



rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all' Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i..

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..."

viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente."

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.



APPENDICE 1 - Interventi di primo, secondo anno e terzo anno: articolazione didattica

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Primo anno (990 ore)

<p>Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● Competenza linguistica ● Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche ● Competenza digitale ● Competenza di cittadinanza ● Insegnamento religione cattolica e attività motorie 	min 450 max 550
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	min 440 max 540
accoglienza	
ore totali di formazione	990



Secondo anno (990 ore)

<p>Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● Competenza linguistica ● Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche ● Competenza digitale ● Competenza di cittadinanza ● Insegnamento religione cattolica e attività motorie 	<p>min 410 max 460</p>
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	<p>min 420 max 450</p>
<p>eventuale tirocinio-stages</p>	<p>min 80 max 160*</p>
<p>ore totali di formazione</p>	<p>990</p>

(*) Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale



Terzo anno (990 ore)

<p>Completamento della formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● competenza linguistica (lingua straniera) ● competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche ● competenza digitale ● competenza di cittadinanza ● educazione alle attività motorie 	min 290 max 370
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	min 160 max
tirocinio-stage	280
esami finali	
Ore totali di formazione	990

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Inoltre il percorso assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.



Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento**Attività di accoglienza**

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - stesura di un curriculum vitae;
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

Formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.



APPENDICE 2 - PROFILI REGIONALI

lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
a	OPERATORE EDILE	STESURA DI INTONACI, POSA DI RIVESTIMENTI, CARTONGESSI E TINTEGGIATURE	Lavori di rivestimento e intonaco	Lavori di tinteggiatura e cartongesso	
b	OPERATORE EDILE	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA E CALCESTRUZZO ARMATO	Costruzione di opere in calcestruzzo armato	Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione	
c	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E PER LA SICUREZZA	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	
d	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
ELE	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	
f	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	
g	OPERATORE MECCANICO	MONTAGGIO E SALDATURA	Saldatura e giunzione dei componenti	Montaggio componenti meccanici	



lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
h	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA	Lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione	Saldatura e giunzione dei componenti	
i	OPERATORE MECCANICO	OPERATORE MECCANICO – LAVORAZIONI MECCANICHE E INSTALLAZIONE/C ABLAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
l	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E MONTAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Montaggio componenti meccanici	
m	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI	LAVORAZIONI TESSILI e ARTIGIANALI	*****	*****	Realizzare semplici manufatti artistici su differenti tipi di supporto/materiale applicando le tecniche appropriate e seguendo le indicazioni fornite

